

Sentenza n. 9893/2016 pubbl. il 05/09/2016
RG n. 32850/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati

dr.ssa Elena Riva Crugnola	Presidente
dott. Guido Vannicelli	giudice relatore
dr.ssa Maria Antonietta Ricci	giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. **32850/2015** R.g. promossa da **BRASS STYLE S.R.L.** (c.f. 01530540135), elettivamente domiciliata in Milano, corso Venezia 36, presso il procuratore e difensore avv. Eugenio MASPERO, che la rappresenta unitamente all'avv. Bruno BRUCOLI

attrice

contro

BRIANZA MARMI S.R.L. (c.f. 02019560131), rappresentata dal curatore speciale Franco ESTRANGEROS ed elettivamente domiciliata presso il procuratore e difensore Claudio GHISLANZONI

convenuta

CONCLUSIONI

Per l'attrice:

Voglia l'III.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
nel merito



Sentenza n. 9893/2016 pubbl. il 05/09/2016
RG n. 32850/2015

accertare e dichiarare, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte nella narrativa dell'atto di citazione, la sussistenza, in relazione alla delibera assembleare di Brianza Marmi s.r.l. assunta in data 12.02.2015, del vizio di eccesso e/o abuso di potere e violazione della buona fede nell'adempimento delle obbligazioni, in ordine all'attribuzione di emolumenti per € 45.000,00 netti (oltre ritenute fiscali, oneri contributivi e spese di trasferta) in favore dell'A.U. relativi all'esercizio 2015 e, per l'effetto, annullare la delibera assembleare in questione.

in ogni caso

Con vittoria di spese e compensi di causa

in via istruttoria

all'occorrenza, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle circostanze indicate in narrativa, da intendersi qui di seguito integralmente trascritte e capitolate precedute dalla locuzione "Vero che".

Con riserva di indicare il nominativo dei testi.

Per la convenuta:

Voglia l'ill.mo Tribunale adito così provvedere:

nel merito:

dato atto di quanto in narrativa, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96;

con vittoria di spese e competenze del presente procedimento e oltre spese generali, CPA ed IVA se dovuta.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

PREMESSO

A. che il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi;

che detto canone redazionale è stato ribadito, per il processo civile telematico, dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), che ha aggiunto il comma 9-octies all'art. 16bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), tale per cui *"gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica"*;

B. che BRASS STYLE s.r.l., socia in ragione del 25% di BRIANZA MARMI s.r.l.¹, ha impugnato la delibera assunta dall'assemblea di Brianza Marmi S.r.l. il 12/2/2015 nella

¹ D'innanzi anche, per brevità e rispettivamente, BS e BM.



Sentenza n. 9893/2016 pubbl. il 05/09/2016
RG n. 32850/2015

parte in cui era stata approvata la proposta di attribuire anche per l'anno 2015 all'Amministratore unico Moreno Mozzone il medesimo compenso netto di € 45.000,00 già riconosciutogli nei due anni precedenti²;

B).1 che l'attrice ha chiesto accertarsi la sussistenza, in relazione alla predetta decisione, del vizio di eccesso / abuso di potere e violazione della buona fede nell'adempimento dell'obbligazioni per aver la maggioranza dei soci anteposto all'interesse sociale quello -extrasociale- del gruppo familiare facente capo

1. ad Antonio RUGIANO (titolare del 25% della BM),
2. alla figlia Isabella (detentrica del 18,75% del capitale),
3. al di lei marito -e dipendente della società- Claudio SCUDERI (socio in ragione del 16,25%)
4. ed all'amministratore stesso (titolare in proprio del 15% del capitale e genero di Antonio RUGIANO per averne sposato la figlia Mariateresa);

B).2 che tale conflitto di interessi, e la conseguente invalidità delle deliberazioni impugnate, emergevano:

- oltre che dal contenuto della lettera scritta ad Angelo RUGIANO (amministratore della BS) dalla nipote Mariateresa³,
- dalla progressiva crescita dell'emolumento dell'amministratore
- (a parità di ruolo e funzioni svolte, e senza che al MOZZONE non potessero riconoscersi "*particolari professionalità*")
- nonostante l'altrettanto progressiva discesa sia del fatturato che dell'utile generato dall'attività sociale⁴,

circostanze tali da rendere il contestato compenso "*del tutto sproporzionato rispetto all'attività svolta e ai risultati dell'esercizio*";

² Cfr. doc. 3 att.

³ Esprimente fra l'altro preoccupazione per l'incertezza che in futuro BM avrebbe potuto continuare a "*dare lavoro e stipendio ai soci Mozzone e Scuderi*" (cfr. doc. 2 att.)

⁴ Riepilogati nell'incontestato specchio di cui alla pag. 7 della citazione: da cui risulta un fatturato decresciuto dagli € 1.546.370,00 del 2009 agli € 1.113.306,00 del 2013, e un utile passato dagli € 91.725,00 del 2009 agli € 9.568,00 del 2013.



Sentenza n. 9893/2016 pubbl. il 05/09/2016
RG n. 32850/2015

C. che la BM, costituitasi in persona del curatore processuale nominato il 28/10/2015 ai sensi degli artt. 78 - 80 c.p.c., ha contestato sotto ogni profilo l'iniziativa processuale della socia di minoranza, richiamando la precedente impugnazione -fondata sui medesimi motivi- proposta da BS avverso la deliberazione avente identico oggetto assunta dai soci il 19/2/2014 e l'ordinanza con cui il giudice istruttore di quella causa (n. 33655/14 R.g.) aveva rigettato l'istanza di sospensione svolta dall'attrice;

D. che all'udienza di trattazione il giudice istruttore originariamente designato, rilevata la connessione con la causa menzionata al precedente paragrafo, ha rimesso la presente causa al presidente di sezione, che la ha a sua volta riassegnata al giudice istruttore della causa n. 33655/14 per l'udienza del 12/4/2016 ove quella era stata chiamata per la precisazione delle conclusioni;

che a tale udienza il giudice istruttore nuovamente designato, sull'accordo delle parti, le ha invitate a precisare seduta stante le conclusioni e la causa, sulle conclusioni rassegnate negli atti introduttivi (e quindi, con implicita rinuncia ad ogni istanza istruttoria) e depositate le difese illustrative, è pervenuta il 5/7/2016 al Collegio per la decisione;

RILEVATO IN DIRITTO

E. che non vi è motivo qui di discostarsi dai principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, giusta i quali:

- non è di norma consentito al giudice sindacare nel merito la misura del compenso spettante all'amministratore (ove naturalmente non predeterminato in statuto), trattandosi di decisione squisitamente discrezionale che soltanto i soci possono e debbono esprimere nel momento in cui designano il soggetto a cui consegnano la gestione del proprio investimento e ne valutano l'operato pregresso e le qualità;
- può esser al più denunciata al giudice la circostanza che tale compenso risulti sproporzionato eppertanto manifestamente eccedente i limiti della discrezionalità imprenditoriale, impugnando quindi la decisione sotto il profilo della violazione del



Sentenza n. 9893/2016 pubbl. il 05/09/2016
RG n. 32850/2015

dovere di buona fede in senso oggettivo in quanto intesa al perseguimento di interessi personali estranei al rapporto sociale ad intenzionale danno degli altri soci;

- solo in tal caso infatti al giudice è demandabile una valutazione diretta non ad accertare, in sostituzione delle scelte istituzionalmente spettanti all'assemblea dei soci, la convenienza o l'opportunità della delibera, bensì ad identificare, nell'ambito di una verifica di carattere "relazionale" della pertinenza, proporzionalità e congruenza della scelta, un vizio di illegittimità desumibile dalla irragionevolezza della misura del compenso stabilita in favore dell'amministratore,
- avendo a tal fine riguardo anzitutto alla natura e alla ampiezza dei compiti dell'amministratore ed al compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni in relazione a società di analoghe dimensioni nonché, complementariamente, alla situazione patrimoniale e all'andamento economico della società;⁵

RITENUTO

F. che il sostrato fattuale che regge nel merito l'impugnativa attorea, e dunque il punto nodale della sommaria verifica qui commessa al Tribunale, risiede pertanto nella dedotta irragionevolezza della remunerazione di € 45.000,00 netti⁶ deliberata in data 12/2/2015 a favore del MOZZONE per l'anno 2015, a conferma quindi del pari compenso già riconosciutogli per l'esercizio precedente;

G. che alla luce dell'ampia documentazione prodotta dalle parti la remunerazione in esame, per quanto certamente non modesta (ma trattasi pur sempre, per quanto concretamente rimane 'in mano' all'amministratore al netto delle ritenute fiscali e degli oneri contributivi, di € 3.461,50 per tredici mensilità), non appare sproporzionata né rispetto alle mansioni affidate al MOZZONE né a quanto corrente nel settore, avendo la società resistente fra l'altro allegato (senza specifiche contestazioni dell'attrice né all'udienza di trattazione né nelle difese illustrative):

- che il MOZZONE è amministratore unico, portando pertanto da solo l'intero peso e responsabilità della gestione dell'impresa sociale;

⁵ Così da ultimo, condivisibilmente, Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 15942 del 17/7/2007 (Rv. 598673).

⁶ Pari pertanto ad € 91.162,26 lordi.



Sentenza n. 9893/2016 pubbl. il 05/09/2016
RG n. 32850/2015

- che egli presta la propria attività quale amministratore della BM da oltre vent'anni, essendovisi oltretutto dedicato in via esclusiva e senza limiti di orario a decorrere dal 1997 con risultati certamente positivi in termini
 - i. di dotazione della società di immobili e impianti propri,
 - ii. di aumento nel tempo del fatturato
 - iii. e, da quando la crisi ha comportato la diminuzione di quest'ultimo (2011), di un progressivo contenimento dei costi che ha comunque consentito alla società di chiudere sempre in utile e con immutata patrimonializzazione⁷;
 - che tale attività è divenuta ancor più onerosa e complessa con l'insorgere della crisi economica e finanziaria che ha attanagliato l'economia italiana ed il settore dell'edilizia in particolare, costringendo il MOZZONE a spendersi di più per il recupero delle insolvenze ed il mantenimento della quota di mercato detenuta dalla BM;
 - che inoltre il compenso riconosciutogli nel biennio 2013 / 2014 e confermato nel 2015 non pare incongruo alla luce dei non contestati dati relativi alla remunerazione del lavoro dipendente nel settore della piccola industria lapidea (primo livello di inquadramento pari ad € 2.117,90 mensili)⁸ ed alle provvigioni degli agenti monomandatari, come riportati dalla convenuta alle pagine 15 e 16 della comparsa di risposta;
- H. che a tali dati oggettivi va inoltre affiancata la considerazione, quale emerge fra l'altro proprio dalla motivazione dell'arresto della Corte di cassazione richiamato alla nota 5, che una situazione di crisi aziendale comportante -in quel caso- l'insorgere di perdite di esercizio (qui al momento evitate, pur nella contrazione del fatturato e dell'utile, dal MOZZONE) non determina affatto l'irragionevolezza di un aumento o mantenimento della misura del compenso riconosciutogli, potendo questo al contrario esser giustificato proprio *"dalla esistenza di una prospettiva di rilancio della società,*

⁷ Cfr., anche in riferimento ai dati di cui alle pagg. 6 - 7 della citazione, quanto dedotto da BM alle pagine 6 e seg. della comparsa di costituzione; e cfr. anche il bilancio dell'esercizio 2014 *sub* doc. 7 conv. ove sia il valore totale della produzione che l'utile si attestano, con minimi discostamenti, sui valori del 2013.

⁸ Cfr. doc. 13 conv.



Sentenza n. 9893/2016 pubbl. il 05/09/2016
RG n. 32850/2015

rispetto alla quale l'attività operativa degli amministratori ven[g]a valutata come essenziale";

RITENUTO PERTANTO

I. che non v'è ragione, pur a fronte dei concomitanti interessi personali e familiari (ma non perciò solo estranei a quelli di una società a responsabilità limitata a ristretta compagine parentale come la BM) segnalati dalla impugnante, di ritenere sproporzionato ed irragionevole il compenso deliberato a favore dell'amministratore unico, come per i due anni precedenti, anche per il 2015, con il conseguenziale rigetto della domanda attorea;

che irrilevante deve ritenersi, ai fini della decisione commessa al Tribunale, la lettera inviata il 18/12/2012 allo zio (e socio di riferimento di BS) Angelo RUGIANO dalla moglie del MOZZONE (Mariateresa RUGIANO) e discutibilmente prodotta dall'attrice, in quanto esprime comprensibili preoccupazioni di natura personale in merito alla sorte dell'azienda familiare (e conseguentemente del futuro della famiglia propria e della sorella) che nulla tolgono né aggiungono alle oggettive valutazioni di cui sopra;

RITENUTO INFINE

L. che BS, integralmente soccombente, dovrà rifondere a BM le spese anche della fase cautelare del giudizio, da liquidarsi ai sensi del d.m.G. n. 140 del 20/7/2012 come modificato dal d.m. n. 55 del 10/3/2014 e tenendo conto dell'assenza di istruttoria ma anche del rigetto dell'istanza di sospensione svolta *in limine litis* dall'attrice, nella congrua misura di complessivi € 16.200,00, oltre al rimborso del contributo forfettario delle spese generali nella misura del 15% nonché, sull'imponibile complessivo, al rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.A.) ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle aliquote rispettivamente vigenti;

M. che non si ravvisano invece nell'iniziativa giudiziale dell'attore profili di mala fede o colpa grave *in agendo*, essendo le cause relative all'impugnazione delle decisioni relative ai compensi dell'amministratore pervenute simultaneamente alla decisione di merito e



Sentenza n. 9893/2016 pubbl. il 05/09/2016
RG n. 32850/2015

non potendosi pertanto imputare alla BS di aver ignorato un precedente giudiziale sul punto,

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla BRASS STYLE S.R.L. nei confronti della BRIANZA MARMI S.R.L. con citazione notificata il 14/5/2015, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

1. **rigetta** l'impugnazione proposta dall'attrice;
2. **condanna** la BRASS STYLE s.r.l. a **rimborsare** alla BRIANZA MARMI s.r.l. le spese del giudizio di opposizione, che **liquida** in € **16.200,00**, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21 luglio 2016

il giudice estensore

Guido Vannicelli

il Presidente

Elena Riva Crugnola

